

# **F.I.M.I.A.V.**

## **REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

### **ART. 1 - LE PRESTAZIONI**

In base a quanto previsto dall'art. 30 e dagli allegati 3, 4, 5, 6 e 7 del CPL operai agricoli e florovivaisti della provincia di Siena, il FIMIIV eroga le seguenti prestazioni:

- a) integrazione indennità di malattia fino al raggiungimento del 100% della retribuzione individuale dal 1° giorno (compresa la carenza), per i casi indennizzati dall'Inps. Per gli OTD il limite annuo integrabile per le sole malattie domiciliari è di 118 giornate;
- b) integrazione indennità temporanea infortunio e malattia professionale fino al raggiungimento del 100% della retribuzione individuale dal 1° giorno, per i casi indennizzati dall'Inail;
- c) integrazione indennità di maternità per l'astensione obbligatoria della lavoratrice fino al raggiungimento del 100% della retribuzione individuale, per i casi indennizzati dall'Inps;
- d) assegno funerario di € 4.000,00 in caso di decesso del/la dipendente in costanza di rapporto di lavoro, oltre a € 500,00 per ogni figlio minorene erede.
- e) indennità di € 3.000,00 agli eredi in caso di morte per infortunio sul lavoro;
- f) indennità pari a due mensilità in caso di licenziamento per superamento del 180° giorno di malattia;
- g) rimborso alle aziende dell'indennità di mancato preavviso corrisposta agli eredi in caso di morte dell'operaio a tempo indeterminato in costanza del rapporto di lavoro;
- h) rimborso all'operaio/a di un massimo di 5 ore all'anno di permesso non retribuito per prestazioni sanitarie anche per familiari di primo grado o conviventi di cui all'art. 14 del CPL, in aggiunta a quelle a carico del datore di lavoro, stabilite dallo stesso articolo. E' consentito il superamento di tale limite per casistiche aventi carattere di particolare necessità e gravità;
- i) trattamento sostitutivo della retribuzione per il/la dipendente che abbia raggiunto 180 giorni di malattia, al fine di evitarne il licenziamento;
- j) pagamento delle ore di assenza per malattia certificata del figlio di età minore di otto anni, fino a 20 ore annue;
- k) integrazione pari al 20% della retribuzione per il periodo di congedo parentale di maternità/paternità;

- l) pagamento di 2 giorni di permesso per la nascita del figlio, oltre a quello a carico del datore di lavoro;
- m) indennità per i seguenti trattamenti ed esami sanitari di alta specializzazione individuati dal CPL: radioterapia, chemioterapia, cobaltoterapia, dialisi, elettroencefalografia, risonanza magnetica nucleare, scintigrafia, tac, telecuore, angiografia, colonscopia, gastroscopia e mammografia. La misura dell'indennità per ogni anno assicurativo e per ogni nucleo familiare è di:
- € 200,00 per chi nell'anno precedente ha lavorato più di 150 giornate;
  - € 400,00 per chi nell'anno precedente ha lavorato tra 101 e 150 giornate;
  - € 600,00 per chi nell'anno precedente ha lavorato tra 51 e 100 giornate;
- n) rimborso all'operaio/a con un minimo di 150 giornate lavorate fino al 30% delle spese sostenute per l'acquisto di occhiali da vista e da riposo.

La misura delle prestazioni di cui ai punti a), b), c), f), g), h), i), j), k), l), e m) del presente articolo è fissata dal CPL.

La misura delle prestazioni di cui ai punti d) ed e) è invece fissata annualmente dal Comitato di Gestione del FIMIIV.

Per retribuzione individuale si intende quella costituita dagli elementi fissi continuativi.

Per la prestazione di cui al punto n) il Comitato di Gestione stanzierà ogni anno fino ad un massimo di €uro 35.000.

## **ART. 2 - REGOLARITA' DEI VERSAMENTI**

Le prestazioni di cui all'art. 1 sono corrisposte agli aventi diritto se il datore di lavoro è in regola con il versamento dei contributi FIMIIV.

Agli effetti del presente articolo sono considerate "non in regola" le aziende che al momento della liquidazione della prestazione non abbiano versato i contributi dell'ultimo trimestre scaduto, o di un precedente periodo contributivo, o che si trovino nella situazione di cui all'art. 2, ultimo comma, del Regolamento per la Contribuzione. Sono invece considerate "in regola" le aziende coinvolte in procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta) che abbiano regolarmente trattenuto ai dipendenti la contribuzione, anche se non versata, per le quali il credito del FIMIIV sia stato inserito nello stato passivo, o comunque ufficialmente riconosciuto.

### **ART. 3 - EFFETTIVA COSTANZA DEL RAPPORTO DI LAVORO**

Le prestazioni ai/lle dipendenti a tempo determinato sono erogate in presenza di una effettiva costanza di rapporto di lavoro.

Con ciò si intende che, oltre all'avvenuta assunzione, vi debba essere almeno una giornata (o frazione di essa) effettivamente lavorata al momento dell'insorgere dell'evento che dà origine alla prestazione.

### **ART. 4 - INTEGRABILITA'**

In applicazione dell'art. 30 del CPL, il FIMIIV integra i casi di malattia, infortunio e maternità indennizzati da INPS e INAIL.

Restano quindi esclusi i periodi inferiori a 4 giorni e, limitatamente alla malattia, anche i periodi superiori a 3 giorni, qualora le giornate eventualmente eccedenti le prime 3 coincidano interamente con festività non indennizzate dall'INPS.

Il FIMIIV, inoltre, non eroga prestazioni per le giornate non indennizzate dall'INPS a seguito del mancato o ritardato invio del certificato medico di malattia, o di sanzioni conseguenti a visita fiscale.

### **ART. 5 - PRESTAZIONI NON DOVUTE**

In base a quanto previsto dall'art. 31 del CPL, il Comitato di Gestione del Fimiav stabilisce le modalità di recupero delle prestazioni erogate e non dovute e decide su eventuali richieste di dilazione delle somme da restituire, presentate dai lavoratori, le cui rate mensili non potranno superare il numero di 24. Nei casi acclarati di responsabilità diretta del lavoratore, si applicano le sanzioni e gli interessi previsti per i versamenti contributivi. Qualora la somma complessiva non superi i 50 (cinquanta) euro, non si avanza nessuna richiesta diretta di rimborso. Il Fimiav provvederà, comunque, in caso di prestazioni, a trattenere l'importo oggetto della restituzione, disponendo l'addebito di interessi e sanzioni, ove ricorrano le condizioni prima richiamate.

### **ART. 6 - AREA DI NON APPLICAZIONE DEL CPL**

Alle aziende e ai lavoratori che hanno regolamentato il rapporto di lavoro da contrattazione diversa dal CPL operai agricoli e florovivaisti, si applicano le prestazioni previste dall'art. 30 dello stesso CPL, limitatamente ai casi di malattia, infortunio e maternità obbligatoria, previa stipula di apposita convenzione, il cui testo (allegato 2) è parte integrante del presente regolamento, che ne stabilisca le prestazioni erogate e le modalità di contribuzione. Le prestazioni relative all'assegno funerario in caso di decesso del dipendente in costanza del rapporto di lavoro e all'indennità agli eredi in caso di morte per infortunio sul lavoro, saranno oggetto di approvazione del Comitato di Gestione.

## ART. 7 - DOCUMENTAZIONE

Ai fini della liquidazione di tutte le prestazioni il datore di lavoro, entro 7 giorni, trasmette al FIMIIV, anche via fax o via telematica, la **domanda di prestazione** di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

Relativamente alle prestazioni di cui ai *punti a), b) e c)* dell'art. 1, oltre alla domanda, il datore di lavoro, negli stessi termini, provvederà altresì a trasmettere al FIMIIV:

- la **copia del certificato** di malattia o di infortunio;
- la **copia della busta paga** del mese precedente l'inizio dell'evento che dà origine alla prestazione. Qualora nel mese precedente non vi sia stata prestazione lavorativa, la busta paga da produrre è l'ultima (prima dell'evento) nella quale risultino giornate lavorate. Nel caso in cui la malattia, l'infortunio o la maternità siano insorti nello stesso mese in cui ha avuto inizio il rapporto di lavoro, dovrà essere fornita copia della busta paga relativa a quel mese.
- la **copia della denuncia** inviata all'INAIL, limitatamente all'infortunio o alla malattia professionale;

Nei casi di astensione obbligatoria per maternità, dovrà essere trasmessa al FIMIIV la **copia della domanda all'INPS** dalla quale risulti la data presunta del parto; per la maternità anticipata, la **copia dell'autorizzazione** della struttura pubblica preposta. Per le prestazioni di cui ai *punti d) ed e)* dell'art. 1, oltre alla domanda, dovranno essere trasmessi al FIMIIV:

- il **certificato di morte** del/la dipendente;
- la **certificazione sostitutiva dell'atto di notorietà o l'autocertificazione** attestante quali sono gli eredi ed eventuale delega a riscuotere ad uno di essi.

Per la prestazione di cui al *punto f)* dell'art. 1, oltre alla domanda, dovrà essere trasmessa una **copia della lettera di licenziamento**.

Per la prestazione di cui al *punto g)*, una **copia della busta paga** nella quale sono state erogate le due mensilità.

Per la prestazione di cui al *punto h)* dell'art. 1, oltre alla domanda, il datore di lavoro provvede a trasmettere al FIMIIV:

- la **dichiarazione** dalla quale risulti che il/la dipendente abbia esaurito le ore di permesso a carico dell'azienda;
- la **copia della busta paga** del mese nel quale il/la dipendente ha goduto dei permessi;
- la **certificazione** dalla quale risulti la fruizione del servizio o della prestazione sanitaria;
- l'**autocertificazione** attestante il rapporto di parentela o la convivenza, qualora il fruitore della prestazione sanitaria sia persona diversa dall'operaio/a.

Per la prestazione di cui al *punto i)*, oltre alla domanda, dovranno pervenire al FIMIIV:

- la **copia della busta paga** del mese precedente l'inizio della malattia;
- la **copia dell'accordo** con cui il datore di lavoro si impegna alla conservazione del posto oltre i 180 giorni previsti, durante l'intervento del FIMIIV (allegato 2).

Per la prestazione di cui al *punto j*), oltre alla domanda, dovranno essere trasmessi:

- la **certificazione medica** relativa alla malattia del figlio;
- la **copia della busta paga** del mese nel quale vengono usufruite le ore di permesso.

Per la prestazione di cui al *punto k*), oltre alla domanda, dovrà essere fornita la **copia della domanda all'INPS di congedo parentale e copia della busta paga** del mese precedente l'inizio del congedo se tra questo e l'astensione obbligatoria vi è stata ripresa dell'attività lavorativa, oppure se il fruitore è il padre.

Per la prestazione di cui al *punto l*), oltre alla domanda, dovranno pervenire:

- la **copia della busta paga** del mese nel quale vengono usufruiti i permessi;
- il **certificato** o l'**autocertificazione** attestante la nascita del figlio.

Per la prestazione di cui al *punto m*), oltre alla domanda, dovranno essere trasmessi:

- la **documentazione sanitaria** relativa al trattamento o all'esame di alta specializzazione;
- l'**autocertificazione** del dipendente attestante il rapporto di parentela, qualora il fruitore della prestazione sanitaria sia un familiare;
- Per la prestazione di cui al *punto n*) **copia della fattura/ricevuta quietanzata.**

## **ART. 8 - MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il pagamento delle prestazioni di cui all'art. 1, al netto delle ritenute di legge, avverrà mediante accredito con bonifico su conto corrente bancario o postale, di cui il beneficiario sia intestatario o cointestatario, o tramite assegno circolare non trasferibile intestato all'avente diritto.

## **ART. 9 - DECORRENZA E VALIDITA'**

Il presente regolamento ha decorrenza dal 28/09/2021, sostituisce quello attualmente in vigore e conserva la sua validità fino ad approvazione di un nuovo regolamento da parte del Comitato di Gestione, il quale ha comunque facoltà di modificarlo in qualsiasi momento.

Siena, 28 settembre 2021